

ALLEGATO III

TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE SUL LAVORO DELLE LAVORATRICI GESTANTI, PUERPERE O IN PERIODO DI ALLATTAMENTO (D.Lgs. n. 645 del 25/11/96)

Il Decreto Legislativo n. 645 del 25/11/96, e successive modificazioni e integrazioni, prescrive misure di tutela per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. Tali misure di tutela si possono protrarre fino a sette mesi dopo il parto.

Alcune attività dell'Ateneo, ad esempio quelle che si svolgono nei laboratori chimici, possono comportare dei possibili rischi per le lavoratrici in oggetto. A questo proposito riteniamo pertanto utile indicare alcune elementari norme di comportamento alle quali dovrà attenersi tutto il personale femminile che, a qualsiasi titolo, svolge tali attività per l'Università degli Studi di Firenze.

1. Le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (incluse le studentesse) devono astenersi dal frequentare ambienti di lavoro nei quali si utilizzano gli **agenti** o si allestiscono i **processi** definiti negli allegati I e II del suddetto Decreto Legislativo (vedi gli allegati di seguito riportati).
2. Le lavoratrici, non appena vengono a conoscenza del proprio stato di gravidanza, sono obbligate ad informare il proprio Responsabile Scientifico e il Direttore della struttura di appartenenza.
3. Il Direttore, in attesa della valutazione del rischio da parte del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente, dispenserà la lavoratrice dal frequentare i laboratori o dallo svolgere attività ritenute rischiose.

NOTA: l'uso di VDT asserviti anche a strumentazione scientifica non induce di per sé rischi specifici; eventuali limitazioni potranno essere indotte, sempre a giudizio del medico competente, da problemi posturali legati alla gravidanza.

ALLEGATO I AL D.LGS. 645/96

ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART.4

A. Agenti

1. Agenti fisici, allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:
 - a. colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
 - b. movimentazione manuale di carichi pesanti che rischi soprattutto dorsolombari;
 - c. rumore
 - d. radiazioni ionizzanti
 - e. radiazioni non ionizzanti
 - f. sollecitazioni termiche
 - g. movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici di cui all'articolo 1
2. Agenti biologici - Agenti biologici dei gruppi da 2 a 4 ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs 626 del 19 94, e successive modificazioni e integrazioni, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le

terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II

3. Agenti chimici - Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II:
 - a. sostanze etichettate R40; R45; R46 e R47 ai sensi della Direttiva n° 67/548/CEE, purché non figurino ancora nell'allegato II
 - b. agenti chimici che figurano nell'allegato VIII del d. Lgs 626 e successive modificazioni e integrazioni
 - c. mercurio e suoi derivati
 - d. medicinali antimitotici
 - e. monossido di carbonio agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo

B. Processi - Processi industriali che figurano nell'allegato VIII del D. Lgs 626 e successive modificazioni e integrazioni

C. Condizioni di lavoro - Lavori sotterranei di carattere minerario

ALLEGATO II AL D.LGS. 645/96

ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 3

A. Lavoratrici gestanti di cui all'art. 1

1. **Agenti**

- a. agenti fisici:
lavoro in atmosfera di sovrappressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea
- b. agenti biologici:
toxoplasma
virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione
- c. agenti chimici
piombo e sui derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano

2. **Condizioni di lavoro**

Lavori sotterranei di carattere minerario

B. Lavoratrici in periodo di allattamento di cui all'art. 1

1. **Agenti**

- a. agenti chimici:
- b. piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano

2. **Condizioni di lavoro**

Lavori sotterranei di carattere minerario